



COMUNE DI PESARO

Servizio sviluppo economico, sostenibilità, servizi ai cittadini e alle imprese
Ambiente e Energia

Ordinanza N° 377 del 20/03/2020

Oggetto:	SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DEI CONTROLLI ORDINARI SU IMPIANTI TERMICI DA PARTE DEI MANUTENTORI, COMPRESA LA PROCEDURA DI RILASCIO E RIACCREDITO DEI BOLLINI, RICHIAMATA LA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 20 APRILE 2015 E S.M.I.
----------	---

IL SINDACO

Richiamata la Legge della Regione Marche del 20 aprile 2015, n. 19 e s.m.i., recante “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento del 11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che *“A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Pesaro e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM sopracitato, nel rispetto del limite posto dall’art. 35 del D.L. 2



marzo 2020, n. 9, in quanto il presente provvedimento non è in contrasto con le misure adottate dalle Autorità Statali, anzi, ne rappresenta una logica ed efficace integrazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerata la nota PEC della Regione Marche indirizzata agli Enti, acquisita agli atti del Comune di Pesaro con prot. n. 27517 del 12 marzo 2020, con la quale chiede "[...] di valutare l'opportunità di posticipare le attività di ispezione sugli impianti termici fino al miglioramento della situazione, fatte salve eventuali situazioni di criticità e particolare pericolosità emerse dall'accertamento documentale dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica";

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 353 del 12 marzo 2020, nella quale si garantisce solo lo svolgimento delle attività indifferibili quali lo Stato civile per la registrazione delle denunce di nascita e di morte, Case di riposo, Servizio Protezione Civile, Servizio Polizia Locale, Segreteria Generale – Attività Istituzionali;

Richiamato il comma 4 e il comma 5, dell'art. 50, del D.Lgs. 15 agosto 2000, n. 267;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune di Pesaro

Visti

Art. 32, Legge 23 dicembre 1978, n. 883;

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

O R D I N A

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati:

la **sospensione, fino al 31 maggio 2020 e salvo proroghe**, delle attività ispettive e dei controlli ordinari degli impianti termici da parte dei manutentori, compresa la procedura di rilascio e riaccredito dei bollini, ad esclusione degli interventi straordinari, per situazioni di pericolo o malfunzionamento, che invece potranno essere consentiti

A V V E R T E



che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del c.p.

che gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza dell'ottemperanza alla presente ordinanza.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando Polizia Municipale eventuali scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Servizio.

L'unità organizzativa competente è l'U.O. Ambiente e Energia del Servizio Sviluppo Economico, Sostenibilità e Servizi ai cittadini e alle imprese, cui Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marco Fattore, Largo Aldo Moro 13, Pesaro.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune) al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

D I S P O N E

- la pubblicità della presente ordinanza mediante:
- affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pesaro attraverso il sito internet comunale;
- Inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale;
- trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessati (Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere; Provincia di Pesaro e Urbino; Prefetto della Provincia di Pesaro; Comando Polizia Municipale (sede); Aspes spa; U.O. Patrimonio (sede); U.O. Nuove Opere (sede); U.O. Manutenzioni (sede); U.O. Ambiente e Energia (sede); Ufficio stampa (sede));
- Organi di stampa e di informazione.

Il Sindaco
Ricci Matteo / ArubaPEC S.p.A.

Proposta numero: 414